

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Trattenuta del 2,5%? Legittima anche per Espero

DI CARLO FORTE

La trattenuta in busta del 2,5%, che serve a finanziare il trattamento di fine servizio (tfs), è legittima anche per i lavoratori della scuola in regime di trattamento di fine servizio. Perché serve a fare in modo che le retribuzioni nette e le retribuzioni previdenziali restino di uguale importo. A prescindere dalla tipologia di buonuscita che viene corrisposto quando si va in pensione. Ed è legittima anche per i lavoratori che dal regime di tfs siano transitati al regime di tfr per effetto dell'adesione alla previdenza complementare (fondo Espero). Lo ha stabilito la sezione lavoro della Suprema corte di cassazione con la sentenza 25171 depositata l'8 ottobre scorso. **I giudici di piazza Cavour hanno rigettato un ricorso presentato** da una docente che aveva aderito al Fondo Espero. E per questo motivo era passata dal regime di trattamento di fine servizio (tfs) al trattamento di fine rapporto (tfr) e aveva mantenuto la trattenuta in busta paga del 2,5%. Citando la giurisprudenza della Corte costituzionale, i giudici di legittimità hanno spiegato che il mantenimento della trattenuta anche se si è in regime di tfr è dovuto alla necessità di rispettare il principio di invarianza della retribuzione netta. Principio che «mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell'ambito di un disegno graduale di armonizzazione» si legge nella sentenza «e non contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza, né determina la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in ragione del trattamento complessivo previsto e non già della ponderazione di una sua singola componente». La differenza fra tfs e tfr consiste nella procedura di calcolo e di finanziamento. Sia il tfs che il tfr si concretizzano in una somma di denaro che viene versata al dipendente quando va in pensione. Il tfs, però, è calcolato moltiplicando l'80% dell'ultima retribuzione mensile per il numero degli anni di servizio prestati. Mentre l'importo del tfr è determinato dall'accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni. In pratica, dunque, mentre per il tfr il fattore di riferimento è l'80% dell'ultima retribuzione, moltiplicata per gli anni di servizio, nel caso del tfr si tratta di un accantonamento calcolato annualmente e direttamente proporzionale all'importo della retribuzione annuale.

© Riproduzione riservata

